

LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2002, N. 2**Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)¹****Art. 1 (Previdenza ed assicurazioni sociali)**

1. Le finalità di cui all'articolo 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 sono rifinanziate per l'anno 2002 con una somma di Euro 25.822.845,00. Alla copertura della nuova spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2 (Applicazione di norme in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni)

1. Nell'esercizio della propria attività in materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol applica l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento, ivi comprese le disposizioni da esso richiamate.²

[01-bis. Per procedure di affidamento ai sensi del comma 1 si intendono anche quelle relative all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione di cui alla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali della Provincia autonoma di Trento.]³

1-bis. Ogni richiamo al territorio provinciale contenuto nella normativa di cui al comma 1 è da intendersi riferito all'intero territorio regionale.⁴

1-ter. È attribuita al direttore dell'Ufficio Tecnico della Regione la competenza ad esprimere il parere tecnico-amministrativo ed economico in merito ai progetti affidati dalla Regione per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico, nei casi in cui la normativa provinciale in materia di lavori pubblici e trasparenza degli appalti attribuisce tale competenza ad organi monocratici.⁵

1-quater. In tutti i casi possibili e fatto salvo quanto stabilito al comma 1-ter, le funzioni svolte da organi provinciali monocratici e collegiali ai sensi della normativa afferente le materie citate al comma 1, sono svolte, nei rispettivi ambiti di competenza, dai corrispondenti organi della Regione.⁶

1-quinquies. La Regione può stipulare apposite convenzioni con l'ente provinciale o comunque acquisire dallo stesso il consenso affinché gli organi consultivi e tecnici istituiti da quest'ultimo nelle materie citate al comma 1, che non trovano un proprio corrispondente nell'ordinamento regionale, esplicino la loro funzione anche in relazione all'attività dell'Amministrazione regionale.⁷

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 30 luglio 2002, n. 32.

² Comma sostituito dall'art. 6, comma 1 della l.r. 26 luglio 2016, n. 7 e successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

³ Comma inserito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8 e successivamente abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.